

La denuncia di taglio dovrà essere compilata in ogni sua parte ed accompagnata dalla fotocopia del documento d'identità.
Se possibile allegare copia dell'estratto di mappa.

Comunità Montana Lario Intelvese
Via Roma, 9
22028 San Fedele Intelvi (Como)

Oggetto: DENUNCIA DI TAGLIO DEL BOSCO AI SENSI DELLA L.R. 80 DEL 22.12.1989, ART. 17

Il/la sottoscritto/a _____
residente a _____, Via _____, n° _____,
Tel. _____, in qualità di **PROPRIETARIO / AFFITTUARIO** (cancellare ciò che non interessa):

DENUNCIA

ai sensi della L.R. 80/89, art.17, di volere effettuare il taglio di un bosco **CEDUO/ALTO FUSTO** (cancellare ciò che non interessa) sui seguenti mappali :

COMUNE	LOCALITA'	MAPPALI NUMERO			SUP. TOT. MAPPALI Mq.	SUPERFICIE INTERESSATA DAL TAGLIO Mq.	SPECIE PRESENTI	TOTALE Q.LI LEGNA

Per le utilizzazioni di boschi cedui sup. a 25.000 mq o boschi d'alto fusto con ripresa maggiore di 25 mc. è obbligatorio allegare un progetto o relazione di taglio.

L'ultima utilizzazione del bosco risale all'anno _____

Esegue il taglio il Sig. _____ residente a _____

Via _____, n° _____, Tel. _____

Il sottoscritto s'impegna:

- Ad effettuare il taglio delle piante in modo che risulti inclinato verso l'esterno, in prossimità del colletto, senza slabbrare la corteccia, utilizzando attrezzi ben affilati;
- A rilasciare un numero di matricine (piante migliori preferibilmente nate da seme, distribuite in modo omogeneo all'interno del bosco e di cui almeno 1/3 scelte tra le piante più vecchie) pari ad almeno n.9 nei cedui matricinati e n.18 nei cedui composti per ogni 1.000 mq. di superficie, in modo da garantire la formazione di rinnovazione;
- Ad allestire ed esboscare il legname tagliato entro 30gg dal termine dell'utilizzazione;
- Ad asportare la ramaglia ed i residui di utilizzazione, oppure ad ammucciarla depezzata a 1,5 m di lunghezza, in aree dove non ostacolano la rinnovazione, distante almeno 15 metri dal bordo di strade, viali tagliafuoco, piste, ecc. Tutto il materiale con diametro superiore a 15 cm verrà esboscato;
- A tenere liberi da tronchi e ramaglie i sentieri, le mulattiere, nonché corsi d'acqua, sia in alveo sia che per una fascia di 5 metri da ogni sponda;
- A non arrecare danni alla rinnovazione, alle altre piante ed suolo durante le fasi di taglio ed esbosco;
- A non accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 m, salvo che per la bruciature delle ramaglie. Il fuoco dovrà comunque essere sempre custodito; coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni eventualmente arrecati;
- Ad effettuare il taglio durante la stagione silvana (periodo tra il 15 Ottobre ed il 31 Marzo);
- A rispettare le P.M.P.F. (R.R. 1 del 23/2/1993) e la normativa particolare vigente.

Firma del proprietario

Firma del richiedente

Si ricorda che è severamente vietato effettuare il taglio a raso dei boschi ed accendere fuochi durante i periodi di grave pericolosità.

La presente denuncia di taglio è valida per due stagioni silvane consecutive dalla data di presentazione.

1. DEFINIZIONE DI BOSCO (L.R. 8/1976 e succ. mod.; R.R. 1/1993)


Sono da considerarsi boschi a tutti gli effetti di Legge, i popolamenti arborei e arbustivi a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale con una densità di copertura delle chiome a maturità maggiore al 20% e altresì:

- Soprassuoli con superficie maggiore a 2000 mq o gli appezzamenti erborati isolati con superficie inferiore a 2000 mq, ma di larghezza maggiore a 25 m, se posti ad almeno 100 m da altri popolamenti boschivi;
- Soprassuoli costituiti da specie arboree o arbustive di età media uguale o superiore a tre anni, formatesi su terreni destinati ad altra qualità di coltura;
- I terreni che per cause artificiali sono rimasti temporaneamente privi di copertura forestale.

2. DEFINIZIONE DI BOSCO CEDUO

Sono da considerarsi boschi cedui tutti quei boschi in cui la maggior parte delle piante presenti sono polloni, ovvero fusti che si originano dalle ceppaie di latifoglie in conseguenza al taglio (cioè si rinnovano in modo agamico).

“Nel caso il popolamento non sia stato utilizzato da più di 40 anni deve considerarsi in ogni caso un bosco d’alto fusto.”



3. DEFINIZIONE DI BOSCO D’ALTO FUSTO

Sono da considerarsi boschi d’alto fusto tutti quei soprassuoli nati da seme; la maggior parte delle piante presenti è affrancata direttamente al terreno, presenta cioè radici proprie.

“Sono da considerarsi boschi d’alto fusto tutti quei boschi cedui che non vengono utilizzati da più di 40 anni.”

